

Bruxelles, 2.8.2019
COM(2019) 361 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione

ALLEGATO

PROTOCOLLO
DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE
SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA
PARTE,

E L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (OLP) A
BENEFICIO DELL'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA
STRISCIA DI GAZA, DALL'ALTRA,

RIGUARDANTE UN ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'AUTORITÀ
PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA
SUI PRINCIPI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITÀ
PALESTINESE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata l'"Unione", da una parte,

e

L'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA,
in seguito denominata l'"Autorità palestinese", dall'altra,

(di seguito "le Parti"),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

1. L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, ("accordo interinale di associazione") è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1997.
2. Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha accolto con favore le proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.
3. Il Consiglio si è più volte pronunciato a favore di tale politica.
4. Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'approccio generale e globale delineato nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi comunitari.
5. L'Autorità palestinese ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.
6. Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Autorità palestinese a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure elaborazione di relazioni e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Autorità palestinese,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Autorità palestinese è autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Autorità palestinese a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L'Autorità palestinese fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Autorità palestinese sono autorizzati a partecipare, in veste di osservatori e per i punti che la riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali l'Autorità palestinese contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Autorità palestinese si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Autorità palestinese a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure elaborazione di relazioni e di valutazione, sono stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell'Autorità palestinese sulla base dei criteri stabiliti dai singoli programmi.

Qualora l'Autorità palestinese chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Autorità palestinese l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte dell'Autorità palestinese dovranno essere stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento che rispetti il regolamento (CE) n. 232/2014.

Articolo 6

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 stabilisce che i controlli finanziari, le attività di audit o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e attività di audit, indagini amministrative, recupero, sanzioni pecuniarie e altre sanzioni amministrative che conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte

dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo si applica fintantoché l'accordo interinale di associazione rimane in vigore.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta alla controparte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L'estinzione del presente protocollo in seguito alla denuncia di una delle Parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, e successivamente con cadenza triennale, le Parti possono riesaminarne l'attuazione in base all'effettiva partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori ove si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Articolo 10

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

In attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo, le Parti decidono di applicarlo in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, con riserva della sua conclusione in data successiva.

Articolo 11

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il ... giorno del mese di ... dell'anno

Per l'Unione europea

Per l'Autorità palestinese